**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

tra

Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, CF 80057930150 e P.IVA 04376620151, (di seguito “**Politecnico**” o “**Parte Comunicante**”), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Stefano Tubaro

e

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ *(*in seguito indicata come “**Società**” o “**Parte Ricevente**”), in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato/a alla stipula del presente atto ai sensi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e

*I soggetti di cui sopra di seguito denominate singolarmente “****Parte****” e congiuntamente “****Parti****”*

**PREMESSO CHE**

1. Politecnico ha competenze nel campo del monitoraggio della scrittura tramite smart-pen e detiene informazioni riservate in merito;
2. Politecnico intende bandire procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la fornitura didue stampi termoplastici per la produzione di una smart-pen mediante sistema di stampa a iniezione;
3. A tal fine, Politecnico ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse così da poter raccogliere proposte tecniche e preventivi dei soggetti interessati;
4. La Società intende partecipare alla sopracitata procedura;
5. Affinché la Società possa redigere una proposta tecnica e un preventivo nell’ambito della procedura (nel seguito “**Scopo**”), Politecnico dovrà trasferire alla stessa informazioni riservate inerenti a un bene già tutelato da brevetto;
6. Con il presente accordo di riservatezza (di seguito “**Accordo**”) le Parti intendono pertanto definire i termini e le condizioni in base alle quali Politecnico trasmetterà alla Società informazioni riservate e confidenziali per il raggiungimento dello Scopo.

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Premesse e Definizioni**

* 1. Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
  2. Ai fini dell’Accordo, per “**Parte Comunicante**” si intende il Politecnico che trasmette le proprie Informazioni Confidenziali, per “**Parte Ricevente**” si intende la Società, che riceve le Informazioni Confidenziali di proprietà di Politecnico.
  3. Ai fini dell’Accordo, per “**Informazioni Confidenziali**” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, Know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di Politecnico e comunicate alla Parte Ricevente per la realizzazione dello Scopo, per iscritto, oralmente e/o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura “Confidenziale” e/o “Riservato” o che, in ragione della loro natura o del contesto in cui sono comunicate debbano considerarsi tali (di seguito, per brevità, indicate come “Informazioni Confidenziali”). Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte e indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere alla Parte Ricevente entro 30 (trenta) giorni dalla loro rivelazione.

**Articolo 2 - Oggetto**

* 1. La Parte Ricevente considererà come riservate e confidenziali le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte in esecuzione del presente Accordo e finalizzate alla realizzazione dello Scopo, nonché a proteggere tali informazioni in conformità con il principio di buona fede e la normativa vigente in materia di tutela brevettuale, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.
  2. La Parte Ricevente non riprodurrà e/o utilizzerà per fini diversi dallo Scopo le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante o comunque acquisite nell’esecuzione del presente Accordo. In particolare, la Parte Ricevente si impegna a:
     1. mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
     2. utilizzare le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante esclusivamente per effettuare attività finalizzate allo Scopo;
     3. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
     4. non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante;
     5. limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Accordo.
  3. Rimane inteso che la Parte Ricevente, all’interno della propria organizzazione, dovrà utilizzare un livello di sicurezza nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali della Parte Comunicante quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.
  4. La Parte Ricevente dovrà comunicare alla Parte Comunicante eventuali divulgazioni delle Informazioni Confidenziali di cui sia venuta a conoscenza.
  5. Le Parti riconoscono che le Informazioni Confidenziali possano essere considerate “know-how” o “segreti industriali” conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 c.p.i..
  6. La Parte Ricevente dichiara di conoscere che le Informazioni Confidenziali hanno ad oggetto conoscenze tutelate da brevetto e di adottare le conseguenti cautele.

1. **Esclusioni**
   1. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente Accordo non si applicano alle informazioni che la Parte Ricevente dimostri:
      1. essere già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell’arte prima o al momento in cui sono state comunicate alla Parte Ricevente;
      2. diventare di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte Ricevente, per fatto non imputabile alla Parte Ricevente medesima;
      3. mediante documentazione avente data certa, essere state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi.
   2. Nel caso in cui la Parte Ricevente sia obbligata da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti emessi dall’Autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, detta Parte dovrà immediatamente avvisare l’altra al fine di consentirle di fare opposizione ai suddetti provvedimenti e - se richiesta - dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che la Parte sia legalmente obbligata a svelare dai suddetti provvedimenti.
2. **Durata dell’Accordo**
   1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e sarà efficace per un periodo di **quattro (4) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione.
   2. Gli obblighi di riservatezza agli articoli 2 e 3 resteranno in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi causa dell’Accordo per una durata pari alla tutela brevettuale, ossia sino al 31.03.2040.
3. **Effetti al Termine o Risoluzione dell’Accordo**
   1. Al termine naturale ovvero in caso risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo, la Parte Ricevente dovrà:
      1. restituire alla Parte Comunicante, o ad altra persona da questa designata, tutti i documenti riguardanti le Informazioni Confidenziali;
      2. restituire alla Parte Comunicante, o ad altra persona da questa designata, ogni copia di tutti i documenti, pareri, rapporti, commenti, relazioni tecniche o analisi degli stessi che contengano o possano essere considerate Informazioni Confidenziali.
      3. cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l’informazione venga ripristinata sarà onere di tale Parte eliminarla.
   2. Gli obblighi di cui al precedente comma non si applicano alle Informazioni Confidenziali di cui la Parte Ricevente dovrà mantenere copia in forza di un obbligo di legge.
4. **Legge applicabile e Foro competente** 
   1. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.
   2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.
5. **Unicità, modifiche ed integrazioni dell’Accordo**
   1. Il presente Accordo rappresenta la completa intesa tra le Parti e rende non valide tutte le precedenti comunicazioni o accordi, sia orali sia scritti, tra le Parti relative all'oggetto dell’Accordo medesimo.
   2. Il presente Accordo non potrà essere ceduto da nessuna Parte senza il previo consenso scritto dell’altra Parte. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti soltanto se redatta in forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti.
6. **Trattamento e tutela dei “dati personali”**
   1. Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
   2. Titolari per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
   3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
7. **Oneri fiscali**
   1. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, sin dall’origine ed in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi oneri sono a carico della Società, ma saranno assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell’aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, che sarà successivamente rimborsato dalla Società con fattura fuori campo Iva.
8. **Disposizioni Finali**
   1. Le Informazioni fornite da Politecnico e quelle che possano, con o senza ulteriore elaborazione, essere derivate dalle Informazioni Confidenziali sono e resteranno proprietà esclusiva di Politecnico. In virtù del presente accordo, la Parte Ricevente non acquisisce alcun diritto, proprietà o licenza, sulle Informazioni Confidenziali ricevute. Nessuna disposizione dell’Accordo o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto di proprietà industriale e non sulle informazioni stesse.
   2. Resta inteso che nessuna clausola di questo Accordo obbliga la Parte Comunicante a divulgare informazioni né a negoziare alcuna collaborazione o transazione commerciale.
   3. Le Parti dichiarano e garantiscono di essersi servite dell’opera e della consulenza specialistica legale e fiscale necessarie alla stesura del presente accordo, nella consapevolezza del suo contenuto impegnativo.
   4. La Società dichiara di essere al corrente che Politecnico ha adottato il proprio Codice Etico, disponibile alla pagina web: <https://www.normativa.polimi.it>.
   5. Il presente Accordo è stipulato mediante apposizione di firma digitale.

Milano,

Politecnico di Milano

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Stefano Tubaro

Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il rappresentante *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Per espressa accettazione dell’art. 6.2 (foro competente)

Il legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_